

Orzinuovi, 24/01/2017 Prot. 1234/2017

AI CONSIGLIERI COMUNALI

ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Dott. Gianfranco Antonelli Dott. Stefano Ottobri Dott.ssa Ornella Loda Ing. Gianandrea Delindati

Circolare n.1 del 24/01/2017

Oggetto: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 14 DLGS 33/13 E SMI

Si fa seguito alla propria circolare n. 6 del 22.08.2016 relativa alla "Nuova disciplina sulla trasparenza e accesso civico introdotta dal D.Lgs. 97/16" e si sollecita l'adempimento connesso all'art. 14 citato in oggetto.

Come da Comunicato ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 20 dicembre 2016, si riassume così la modifica introdotta dalla nuova vigente normativa:

- 1. Le disposizioni dell'art. 14 (*), co. 1, lett. f) si ritengono applicabili agli organi politici - nei Comuni Sindaco, Consiglio, Giunta - anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Pertanto gli obblighi di pubblicazione relativi alla situazione reddituale e patrimoniale degli organi politici sono applicabili anche ai Comuni con popolazione al di sotto dei 15 mila abitanti, prima esclusi, come il Comune di Orzinuovi;
- 2. L'obbligo di pubblicare i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 viene esteso anche ai responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa con deleghe o funzioni dirigenziali. Pertanto anche all'ipotesi prevista dall'art. 109, co. 2 del d.lgs. 267/2000, il quale dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, fattispecie presente nel Comune di Orzinuovi;
- 3. L'obbligo di pubblicare viene esteso ai titolari di incarichi politici anche se non di carattere elettivo, pertanto anche agli assessori esterni;
- 4. Non è più richiesta la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art.14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, attribuiti a titolo gratuito (C.d.A. società partecipate; C.d.A. enti controllati).

I soggetti specificati ai punti 1, 2 e 3 sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati richiesti dall'art 14 citato, al fine della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Gli adequamenti alla nuova disciplina è previsto che avvengano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 23 dicembre 2016.

Le dichiarazioni reddituali ed i loro aggiornamenti, devono essere pubblicate entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Fatta eccezione per le informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato, i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o della carica.

Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico generalizzato.

Il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico **regime sanzionatorio** per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1)(**).

È infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, con la previsione che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

Tale sanzione è irrogata nei confronti dei responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni, che riassumendo, sono:

- i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo;
- i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito;
- i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- i titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali.

Nessuna sanzione è applicabile invece nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

L'inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, «concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica» (art. 47, co. 1).

Si precisa che per informazioni concernenti la "situazione patrimoniale complessiva" si intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società.

La titolarità di imprese, ancorché non indicata nell'art. 2, n. 1) della l. 441/1982, deve ritenersi ricompresa nella dichiarazione da rendere in virtù di quanto previsto all'art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013 che ne sanziona la mancata o incompleta comunicazione. Sono invece esclusi dalla dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

La norma si riferisce sia ai titolari in carica che a quelli cessati.

Per i soggetti per i quali la norma si applica <u>per la prima volta</u> si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.

Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 **entro il 31 marzo 2017**, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla

lett. f) per le quali vale l'ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l'art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all'anno 2016.

Negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 14, co. 1, lett. f), i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi, e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente.

Per agevolare l'attività di vigilanza dell'Autorità, entrambe le dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

L'obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo ai titolari di incarichi destinatari degli obblighi dell'art. 14. Questi ultimi dichiarano, altresì, i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lqs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del conjuge e dei parenti.

Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.

- (*) " Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
- 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali **pubblicano** i seguenti documenti ed informazioni:
- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima

legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

...omissis....

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5."

(**) "Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato... omissis ..."

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

(Firmata digitalmente)